



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.05.2000
COM(2000) 332 definitivo

2000/0133 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante attuazione, per la Comunità,
delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto
istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il consiglio congiunto dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico, firmato l'8 dicembre 1997, ha adottato il 23 marzo 2000 la decisione 2/2000 che attua, fra l'altro, gli obiettivi di cui all'articolo 3 dell'accordo. Le disposizioni tariffarie della decisione entreranno in vigore il 1° luglio 2000.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio fissa, in particolare, le disposizioni di applicazione necessarie a livello della Comunità per calcolare le aliquote preferenziali del dazio da applicare alle merci di origine messicana a conformità dell'allegato III della decisione 2/2000, nonché per aprire e gestire i contingenti tariffari previsti dalla decisione. La proposta autorizza inoltre la Commissione a prendere le misure necessarie per l'applicazione dell'accordo, prevede le opportune misure di accompagnamento e assoggetta a sorveglianza le importazioni preferenziali effettuate nel quadro dell'accordo onde contribuire a combattere le frodi.

Per agevolare l'attuazione delle misure in questione, il Consiglio dovrebbe adottarle rapidamente affinché possano essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima possibile, e comunque entro il 30 giugno 2000.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante attuazione, per la Comunità,
delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto
istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico ha adottato con decisione n. 2/2000¹, in appresso denominata "decisione", le modalità di esecuzione di determinate componenti dell'accordo sugli scambi di merci a decorrere dal 1° luglio 2000;
- (2) le preferenze tariffarie previste dalla decisione si applicano ai prodotti originari del Messico in conformità dell'allegato III della decisione;
- (3) devono essere stabilite disposizioni specifiche per l'applicazione di dette preferenze tariffarie nella Comunità;
- (4) le aliquote di base per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono quelle indicate nella decisione 2/2000;
- (5) in linea di massima, devono essere applicati gli stessi metodi di calcolo sia alle aliquote dei dazi specifici e ad valorem che al trattamento dei dazi minimi e massimi indicati nella tariffa doganale comune;
- (6) la decisione autorizza l'importazione nella Comunità, entro contingenti tariffari, di taluni prodotti originari del Messico con il beneficio di aliquote nulle o ridotte del dazio doganale; la decisione specifica inoltre i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, con i volumi e i dazi corrispondenti; i contingenti tariffari applicati ai prodotti dei codici NC ex 0408 e ex 3502 dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base alle licenze di importazione; gli altri contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del "primo arrivato primo servito" conformemente agli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n.

¹ GUL

2454/93 del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²;

- (7) i codici della nomenclatura combinata menzionati nel presente regolamento sono quelli per il 2000, conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/99⁴; le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non devono comportare modifiche sostanziali degli accordi o degli altri atti conclusi tra la Comunità e il Messico; per semplificare le procedure, sarebbe opportuno prevedere disposizioni che consentano alla Commissione di adottare, con l'aiuto del comitato del codice doganale, le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵;
- (8) per combattere le frodi, sarebbe opportuno prevedere disposizioni che consentano di assoggettare a sorveglianza le importazioni preferenziali nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico:
 - (a) per "dazio della nazione più favorita" si intende l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 o 4, tenuto conto dei periodi di applicazione ivi indicati, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa definizione, tuttavia, non rientrano i dazi fissati nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
 - (b) Fatto salvo il paragrafo 2, l'aliquota preferenziale definitiva del dazio viene arrotondata al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:
 - (a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem o
 - (b) pari o inferiore a 0,5 euro per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.
3. Ogniquale volta i dazi doganali comprendono un dazio ad valorem e uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale è limitata al dazio ad valorem quando ciò sia

² GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

³ GUL 256 del 07.09.1987, pag. 1.

⁴ GUL 278 del 28.10.1999, pag. 1.

⁵ GUL 184 del 17.07.1999, pag. 23.

previsto all'articolo 8 della decisione n. 2/2000. Quando i dazi doganali comprendono un dazio minimo e un dazio massimo, la riduzione preferenziale si applica anche al dazio minimo e al dazio massimo. Quando i dazi comprendono più di un dazio specifico, la riduzione preferenziale si applica a tutti i dazi specifici.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 5, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari del Messico, vengono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari ivi indicati.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, detti contingenti tariffari sono gestiti in conformità degli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'allegato del presente regolamento:
 - (a) per "documento di esportazione specifico" di cui all'articolo 8, paragrafo 7 della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto s'intende il certificato di circolazione EUR 1;
 - (b) si considera che l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca il rilascio della licenza d'importazione di cui alla suddetta disposizione.
4. Le riduzioni dei dazi indicate in allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci di origine messicana, al di fuori dei contingenti tariffari in questione, quando vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.
5. Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1704 10 all'interno del contingente tariffario corrispondente al n. d'ordine 09.1857 nell'allegato del presente regolamento è del 6%.
6. I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1° luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1° luglio 2000.
7. Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1847 nell'allegato del presente regolamento viene aperto per l'ultima volta il 1° luglio 2007.

Articolo 3

Il volume annuale del contingente tariffario che corrisponde, nell'allegato del presente regolamento, al numero d'ordine 09.1853 viene successivamente aumentato di 500 t all'anno a decorrere dal 1° luglio 2001.

Articolo 4

1. La Commissione apre, a decorrere dal 1° luglio 2000:
 - (a) un contingente tariffario annuale di 1 000 t (equivalente uova in guscio), a metà dell'aliquota del dazio doganale effettivamente applicata alle merci di origine messicana, per i prodotti dei codici NC 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80 originari del Messico, e
 - (b) un contingente tariffario annuale a dazio nullo di 3 000 t (equivalente uova in guscio) per le albumine dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 originarie del Messico.
2. La Commissione adotta le norme di gestione di detti contingenti tariffari secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli da 2 a 4, le modifiche e gli adeguamenti tecnici all'allegato del presente regolamento resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e dei codici Taric, da decisioni del consiglio congiunto CE-Messico o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e il Messico vengono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in appresso denominato "comitato".
2. Ogniquale volta si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali previste dalla decisione sono soggetti a sorveglianza. La Commissione decide, in consultazione con gli Stati membri, a quali prodotti applicare la sorveglianza.
2. Si applica l'articolo 308d del regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto di queste disposizioni.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Esso si applica dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

relativo ai prodotti di cui all'articolo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)	Dazio del conting. tariffario (riduzione in %)
09.1831	0407 00 19	Uova di volatili, da cova, escluse quelle di tacchine o di oche ⁶	300 t	50 NPF o 50 SPG ⁷
09.1833	0409 00 00	Miele naturale	30 000 t	50 NPF o 50 SPG ⁷
09.1835	ex0603 10 10 ex0603 10 20 ex0603 10 30 ex0603 10 40 ex0603 10 50	Fiori recisi, freschi, dal 1° giugno al 31 ottobre	350 t	100
09.1837	ex0603 10 80	Fiori recisi, freschi, dal 1° giugno al 31 ottobre	400 t	100
09.1839	ex0603 10 10 ex0603 10 20 ex0603 10 30 ex0603 10 40 ex0603 10 50	Fiori recisi, freschi, dal 1° novembre al 31 maggio	350 t	100
09.1841	ex0603 10 80	Fiori recisi, freschi, dal 1° novembre al 31 maggio	400 t	100
09.1843	ex0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati, dal 1° marzo al 30 novembre	600 t	100
09.1845	0710 21 00	Piselli congelati	500 t	50 NPF o 50 SPG ⁷
09.1847	ex0804 40 00	Avocadi, dal 1° giugno al 30 settembre	20 000 t	100

⁶ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁷ se quest'ultimo dazio è inferiore.

09.1849	ex0807 19 00	Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1° gennaio al 31 gennaio, dal 1° al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre	1 000 t	50 NPF o 50 SPG ⁹
09.1851	0811 10 90	Fragole, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	1 000 t	50 NPF o 50 SPG ⁹
09.1853	1604 14 11 1604 14 18 1604 14 90 1604 19 39 1604 20 70	Preparazioni e conserve di pesci	2 000 t ⁸	66,66 NPF o 66,66 SPG ⁹
09.1855	1703 10 00	Melassi di canna	275 000 t	100
09.1857	1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	1 000 t	Dazio fisso da applicare
09.1859	2005 60 00	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1 000 t	50 NPF o 50 SPG ⁹
09.1861	2008 92 51 2008 92 74 2008 92 92 2008 92 93 2008 92 94 2008 92 96 2008 92 97 2008 92 98	Miscugli di frutta, preparati o conservati	1 500 t	50 NPF o 50 SPG ⁹
09.1863	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia, non fermentati e senza aggiunta di alcole, esclusi quelli della sottovoce 2009 11 99	1 000 t	50 NPF o 50 SPG ⁹
09.1865	ex2009 11 99	Succhi di arancia congelati, con un grado di concentrazione superiore a 20° brix (di massa volumica superiore a 1,083 g/cm ³ a 20°C).	30 000 t	75 NPF o 75 SPG ⁹
09.1867	2009 40 11 2009 40 19 2009 40 30 2009 40 91 2009 40 99	Succhi di ananasso, non fermentati e senza aggiunta di alcole	2 500 t	50 NPF o 50 SPG ⁹

⁸ A decorrere dal secondo anno di applicazione, il volume di questo contingente tariffario viene aumentato di 500 t all'anno.

⁹ se quest'ultimo dazio è inferiore.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico.

2. LINEA(E) DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Stabilire le misure e le procedure necessarie per attuare le disposizioni tariffarie dell'accordo interinale tra la Comunità europea e il Messico.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

Il presente regolamento non comporta perdite o utili finanziari diversi da quelli previsti nella scheda finanziaria presentata in occasione della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto.

6. MISURE DI PREVENZIONE DELLE FRODI

Nelle modalità di gestione dei contingenti tariffari sono comprese le necessarie misure di prevenzione e di tutela contro le frodi e le irregolarità. Un'altra disposizione consente la sorveglianza su base selettiva.